

FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO A MEDIO E LUNGO TERMINE
Aggiornato al 23/10/2017
PER CLIENTI NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta 11 - 30174 – Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

COS'È IL FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Si tratta di un finanziamento a medio e lungo termine, destinato al potenziamento e allo sviluppo dell'attività societaria.

Il finanziamento impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il finanziamento a medio lungo termine (di seguito anche Finanziamento) viene offerto con durata minima oltre i 18 mesi e massima fino a 96 mesi.

Con il contratto di finanziamento la Banca consegna al soggetto finanziato (di seguito anche Cliente) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene di norma mediante il pagamento di rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o variabile. In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Banca può richiedere, se previsto, un compenso.

Il Finanziamento non è destinato ai consumatori.

La Banca può richiedere, in funzione di valutazione di merito creditizio, garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca e privilegio) e/o personali (ad esempio fideiussione) e/o cessioni di crediti.

In alternativa, il cliente potrà richiedere, qualora sia in possesso dei requisiti per poter rientrare nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che il finanziamento venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (il "Fondo").

Banca IFIS S.p.a., infatti, opera con il Fondo ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione alla Garanzia Diretta.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: www.fondidigaranzia.it. La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile. Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale della normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca e privilegio) e/o personali (ad esempio fideiussione). Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% del finanziamento; inoltre, l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Determinate operatività di copertura del Fondo di Garanzia impongono che non sia ammissibile il rilascio di altre garanzie in generale, oltre a quella rilasciata dal Fondo di Garanzia. L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo di pagare una commissione una tantum, secondo quanto meglio dettagliato nelle sezioni "Principali condizioni economiche" e "Altri servizi e Spese". Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi. In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta o esclusa.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente, la concessione del finanziamento con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il Finanziamento è a tasso fisso o variabile. In caso di tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

In caso di tasso variabile, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (ad esempio IRS o EURIBOR) convenzionalmente preso ad esempio e non influenzabile dalle parti contrattuali. La banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di tasso fisso, l'impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di interesse;
- in caso di tasso variabile, la possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- sempre in caso di tasso variabile, se è previsto un tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
[7,413%]

Calcolo riferito ad un mutuo di 100.000,00 euro con le seguenti caratteristiche

Durata	5 anni
Periodicità delle rate	Trimestrale
Tasso di interesse nominale annuo	Euribor 3 mesi/360 attualmente pari (-0,329) + 6,5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 6,5% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo spread
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerare ai fini del calcolo del TAEG)	1,5% Commissione istruttoria
Importo rata	Variabile

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Importo finanziabile	Definito a seguito di istruttoria della Banca
Durata	Minimo oltre 18 mesi Massimo 96 mesi
TASSI	
Per le operazioni a Tasso di interesse fisso	Il tasso di interesse "all-in" applicato e indicato nel contratto di finanziamento farà riferimento alla quotazione di mercato della curva dell'IRS (Interest Rate Swap) per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento aumentata di uno spread massimo del 6,50% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96.
Per le operazioni a Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Indice Euribor (base 365 ovvero 360) 3/6 mesi
Spread	Massimo 6,50 punti percentuali e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96.
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso finito (dato da Parametro + Spread) non sarà in ogni caso inferiore allo Spread.
Liquidazione degli interessi	Mensile, trimestrale, semestrale, annuale e calcolati sull'importo a scalare del debito in essere computando i giorni civili su divisore commerciale. Per le operazioni di impiego la periodicità di computo corrisponde a quella di pagamento degli interessi indicata nel dettaglio delle condizioni.

Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo di 3,50 punti percentuali su base annua e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96.
Valute di riferimento	Per il primo periodo di interessi la valuta del giorno di erogazione. Per i periodi successivi, quella di scadenza del periodo di interessi precedente.
SPESE	
Diritti forfettari di istruttoria	Pari al 2,00% sull'importo del finanziamento richiesto, con un minimo di Euro 3.000,00.
Commissione per rimborso anticipato del finanziamento	3,50 % massimo una tantum sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi. Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, alla commissione si aggiunge una somma pari all'eventuale differenza positiva tra il costo della provvista sostenuto dalla Banca ed il rendimento dell'eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.
Penale di risoluzione contrattuale	3,00% sul residuo importo dovuto al momento della risoluzione.
Spese primo sollecito	Euro 15,00
Spese solleciti successivi	Euro 40,00 Euro
Imposte	A carico del Cliente
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza	Gratuito
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Costo della Garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/96	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 3,00% sull'importo garantito.
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia da parte del Fondo	A carico del cliente
Spesa accessoria	2,00% massimo dell'importo del finanziamento.
Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento)	Euro 500,00 se in Italia Euro 1.500,00 se all'estero
Spese per consulenza ed assistenza legale	A carico del cliente
Spese di perizia	A carico del cliente per le prestazioni rese da consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai consulenti stessi.
Spese ed onorari notarili	A carico del cliente e saranno regolati e corrisposti direttamente dal cliente stesso al Notaio rogante.
Rilascio copia contratto idonea alla stipula	Gratuito
Spese invio avviso scadenza	Euro 2,60
Spese rilascio certificazione fiscale	Euro 100,00
Spese invio diffida	Euro 250,00
Spese dichiarazione sussistenza debito	Euro 53,00

Spese di perizia suppletiva	A carico del cliente per le prestazioni rese da Consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai Consulenti stessi.
Conteggio per anticipata estinzione	Euro 100,00
Frazionamento ipotecario	Per ogni quota: un importo fisso di Euro 100,00 + un importo percentuale pari allo 0,15% dell'importo da frazionare (con un minimo di Euro 150,00) oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
Restrizioni Ipotecarie	Fino a Euro 2.500.000,00: Euro 500,00 Oltre Euro 2.500.000,00: Euro 750,00
Cancellazione di quote frazionate estinte	Fino a Euro 2.500.000,00: Euro 500,00 Oltre Euro 2.500.000,00: Euro 750,00
Rinnovazioni ipotecarie	Euro 500,00
Assenso cancellazione ipotecaria	Euro 1.000,00 (Euro 2.000,00 se rilasciato fuori sede)
Postergazioni ipotecarie	Euro 1.000,00 oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
Estensioni ipotecarie	Euro 1.000,00 oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
Variazione durata, riduzione somma iscritta	Euro 1.000,00 oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Banca o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Periodicità delle rate	Mensili, trimestrali, semestrali, annuali posticipate
Modalità di rimborso	Il rimborso del prestito avviene di norma in quote costanti di capitale con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. In casi particolari, potranno essere concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse (ad esempio prevedere periodi di preammortamento).
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati.
Tipo calendario	Giorni civili su divisore commerciale / 360 (su richiesta anche giorni civili su divisore 365).

Esempio di piano di rimborso per finanziamento di euro 100.000,00 di durata 5 anni al tasso variabile del 6,500% (calcolato come: euribor 3 mesi/360 + 6,50% di spread) nominale annuo con corresponsione di interessi, in via trimestrale posticipata, e di capitale, in via semestrale posticipata, TAEG: 7,413%)

Progressivo Rata	Data Scadenza rata	Quota (€)	Capitale	Quota (€)	Interessi	Totale (€)	Rata	Capitale (€)	Residuo
								100.000,00	
1	31/12/2017	0,00			1.661,11	1.661,11	1.661,11	100.000,00	
2	31/03/2018	10.000,00			1.625,00	11.625,00	11.625,00	90.000,00	
3	30/06/2018	0,00			1.478,75	1.478,75	1.478,75	90.000,00	
4	30/09/2018	10.000,00			1.495,00	11.495,00	11.495,00	80.000,00	
5	31/12/2018	0,00			1.328,89	1.328,89	1.328,89	80.000,00	
6	31/03/2019	10.000,00			1.300,00	11.300,00	11.300,00	70.000,00	
7	30/06/2019	0,00			1.150,14	1.150,14	1.150,14	70.000,00	
8	30/09/2019	10.000,00			1.162,78	11.162,78	11.162,78	60.000,00	
9	31/12/2019	0,00			996,67	996,67	996,67	60.000,00	
10	31/03/2020	10.000,00			985,83	10.985,83	10.985,83	50.000,00	
11	30/06/2020	0,00			821,53	821,53	821,53	50.000,00	
12	30/09/2020	10.000,00			830,56	10.830,56	10.830,56	40.000,00	
13	31/12/2020	0,00			664,44	664,44	664,44	40.000,00	
14	31/03/2021	10.000,00			650,00	10.650,00	10.650,00	30.000,00	
15	30/06/2021	0,00			492,92	492,92	492,92	30.000,00	
16	30/09/2021	10.000,00			498,33	10.498,33	10.498,33	20.000,00	
17	31/12/2021	0,00			332,22	332,22	332,22	20.000,00	
18	31/03/2022	10.000,00			325,00	10.325,00	10.325,00	10.000,00	
19	30/06/2022	0,00			164,31	164,31	164,31	10.000,00	
20	30/09/2022	10.000,00			166,11	10.166,11	10.166,11	0,00	
Totale		100.000,00		18.129,58		118.129,58			

Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale. Euribor 3 mesi/360 rilevato il 20/10/2017 per valuta 20/10/2017, pari a [-0,329] considerato pari a zero ai fini del calcolo delle rate del piano di rimborso, sulla base della clausola contrattuale sopra richiamata.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

ALTRI SERVIZI E SPESE

Imposte

I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, quelle ipotecarie). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege (attualmente pari allo 0,25% delle somme erogate). L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

Costo della garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/96

Nel caso di finanziamento assistito dal Fondo, può essere prevista, nelle fattispecie stabilite dal Regolamento del Fondo, l'applicazione di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla

base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo. La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da un minimo dello 0,25% ad un massimo del 3% dell'importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Tutti gli importi relativi all'eventuale commissione "una tantum" da versare al Fondo ai sensi della Parte V delle Disposizioni Operative, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della garanzia da parte del Fondo (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta commissione), sono ad esclusivo carico del cliente, ancorché corrisposti al Fondo dalla Banca ai sensi delle Disposizioni Operative. Le somme relative all'eventuale commissione di cui sopra potranno, a insindacabile giudizio della Banca, (a) essere richieste da quest'ultima al cliente contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, ovvero (b) essere trattenute all'atto dell'erogazione del finanziamento. Qualora tale commissione maturasse, in tutto o in parte, in un momento successivo alla stipula del contratto, il cliente dovrà versare alla Banca, a semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutte le somme richieste a tale titolo.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, RECESSO, PORTABILITÀ E RECLAMI

Penale di risoluzione contrattuale

In caso di risoluzione contrattuale si applica una penale pari al 3,00% sul residuo importo dovuto al momento della risoluzione.

Rimborso anticipato

È possibile una volta che siano decorsi 18 mesi dalla stipula del contratto, dietro corresponsione "una tantum" di una commissione pari al 3,50% massimo sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi.

Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, il cliente si impegna a corrispondere a Banca IFIS S.p.A. oltre alla commissione come sopra determinata, una somma pari all'eventuale differenza positiva tra il costo della provvista sostenuto da Banca IFIS S.p.A. stessa ed il rendimento dell'eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.

Portabilità finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente che sia microimpresa non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Clausola risolutiva

il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora il cliente si renda inadempiente:

- a) al pagamento di qualsiasi importo in linea capitale del finanziamento ovvero al pagamento di qualunque somma per interessi alle scadenze contrattualmente previste, ferma restando in ogni caso l'applicabilità degli interessi di mora, a meno che il mancato pagamento sia sanato nei successivi 15 (quindici) giorni lavorativi;
- b) all'obbligo di utilizzo del finanziamento per gli scopi indicati nel relativo contratto.

La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, solo nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente, mediante lettera raccomandata A/R, che la stessa intende avvalersi della clausola risolutiva espressa e sempre che il cliente non abbia posto rimedio all'evento prima della ricezione della predetta lettera raccomandata A/R.

Recesso

La Banca potrà recedere dal contratto al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a) Illiceità: sia ovvero divenga, in qualsiasi momento, illegittimo o privo di causa per il cliente adempiere anche in parte, purché non in misura irrilevante, alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento e/o di qualsiasi altro atto o contratto connesso o collegato;
- b) Violazioni di Legge: il cliente incorra in sostanziali violazioni di legge e ciò abbia effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del cliente stesso di adempiere alle obbligazioni di cui al contratto di finanziamento o a qualsiasi altro atto o contratto connesso o collegato;
- c) Non Veridicità delle Dichiarazioni: qualsiasi dichiarazione o garanzia resa dal cliente o documento prodotto dallo stesso, nell'ambito del contratto di finanziamento o di qualsiasi altro atto o contratto connesso o collegato, o ai fini della conclusione dei medesimi, si riveli sostanzialmente non veritiera, incompleta o fuorviante;
- d) Riserve sul bilancio: qualora la società di revisione o il collegio sindacale esprima un giudizio negativo sul bilancio del cliente, a causa di gravi irregolarità riscontrate, ovvero rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio su tali bilanci;
- e) Decadenza di Autorizzazioni e Licenze: siano revocati una delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano investimenti, nonché qualsiasi permesso (anche a costruire), autorizzazione, denuncia di inizio attività, concessione, titolo abilitativo, consenso, deliberazione, decisione, licenza, nulla osta, richiesta, certificazione, registrazione o altri simili atti e documenti di natura amministrativa, ivi inclusi quelli di natura urbanistica, ambientale o di altra natura, di tempo in tempo richiesti per (i) lo svolgimento e conduzione delle attività del cliente e (ii) lo scopo del finanziamento (congiuntamente, le "Autorizzazioni") ovvero non sia rinnovata una delle Autorizzazioni per fatto o causa imputabile al cliente, la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività del cliente;
- f) Cessazione o Modificazione dell'Attività: il cliente interrompa o sospenda la propria attività svolta alla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero la modifichi in maniera sostanziale;
- g) Cambio di Controllo: sia avvenuto un cambio di controllo della società cliente;
- h) Antiriciclaggio e rischi reputazionali: si verifichi uno dei seguenti eventi a carico dei legali rappresentanti e/o degli amministratori e/o procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti, direttamente o indirettamente (anche di fatto), la società cliente stessa (Beneficial owners):
 - (I) pronuncia di una sentenza di condanna penale anche non definitiva ovvero di un decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, con riferimento a delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (II) rinvio a giudizio ovvero applicazione di una misura di prevenzione per i reati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- i) Rischio Reputazionale e Sanzioni: (A) si verifichi anche una sola delle circostanze previste da "Banca d'Italia - Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231"; ovvero (B) divenga socio della società cliente un soggetto:
 - (I) riportato nelle liste emanate dai competenti organi italiani nonché dalla Federal Reserve statunitense in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale;
 - (II) sottoposto ad una qualsiasi procedura sanzionatoria gestita dall'ufficio statunitense del Dipartimento del Tesoro denominato "Office of Foreign Assets Control" o dal Governo Statunitense, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dall'Autorità Economica Anglosassone denominata "Her Majesty's Treasury" (collettivamente le "Sanzioni");
 - (III) residente o comunque avente una stabile organizzazione in Stati soggetti alle predette Sanzioni o che sia proprietario di beni situati in, o riceva introiti da, Stati soggetti alle predette Sanzioni;
 - (IV) coinvolto, direttamente o indirettamente, in operazioni o progetti con qualsiasi soggetto localizzato in qualsiasi Stato in violazione delle predette Sanzioni;
- (j) Revoca dell'eventuale agevolazione da parte del Fondo di garanzia per le PMI, qualora concessa.

In tali casi la Banca ne darà comunicazione al cliente con lettera raccomandata A/R e il recesso sarà efficace (a) immediatamente a decorrere dalla ricezione della comunicazione ove la situazione non sia oggettivamente sanabile ovvero (b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R della Banca, ove la situazione sia sanabile, ma il cliente non abbia provveduto a sanare la situazione entro tale termine.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 30 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 30 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Reclami e tutela stragiudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Preammortamento: è il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

Rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestatato) ed una quota di interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento).

Spread: maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

Tasso variabile: tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

Tasso floor: limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.

Tasso annuale effettivo globale (TAEG): è un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.

Nel calcolo del TAEG sono compresi:

- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le eventuali spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso, ad esempio, di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.

Tasso effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.

Tasso soglia: Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Spese di perizia: spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

Spese di revisione: spese per l'analisi di modifiche alla struttura dell'operazione.

Venezia – Mestre, _____